

ALLEGATO**Linee-guida per i controlli antimafia ex art. 176, comma 3, del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.**

Le procedure di controllo antimafia concernenti la realizzazione degli interventi inseriti nel Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) da effettuare in regime di concessione o tramite ricorso a Contraente generale si conformano alle seguenti linee-guida.

1. In continuità con la sistemática adottata nella "direttiva linee guida grandi opere", approvate dal Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 24 giugno 2005 e con le quali il CCASGO ha inteso orientare in modo omogeneo l'attività dei Gruppi Interforze costituiti presso ciascuna Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, i controlli interesseranno tre distinte fasi: i) quella preliminare all'avvio dei lavori, nell'ambito della quale l'attenzione viene principalmente rivolta alle aree di sedime dell'insediamento produttivo o dell'infrastruttura strategica, attraverso una mappatura delle unità catastali inserite nel piano particellare di esproprio al fine di verificare i passaggi di mano intervenuti nel biennio precedente; ii) quella di definizione del piano degli affidamenti a valle dell'individuazione, a seguito di procedura concorsuale, del Concessionario o del Contraente generale, con conseguente definizione della filiera degli operatori che intervergono, a qualsivoglia titolo, nel ciclo realizzativo dell'opera; iii) quella di caratterizzazione dell'opera, in relazione alla quale (oltre alle misure che saranno comunque specificate nel/i protocollo/i di sicurezza di cui si dirà infra, anche con riguardo al monitoraggio delle attività di reclutamento della manodopera e al conseguente coinvolgimento delle OO.SS. della categoria degli edili) troveranno applicazione: a) le disposizioni recate dalla direttiva del Ministro dell'Interno in data 23 giugno 2010, concernenti, in particolare, lo screening preventivo ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, delle imprese operanti nei settori "sensibili" indicati nella stessa circolare; b) le disposizioni di cui al d.P.R. 2 agosto 2010, n. 150, inerenti agli accessi ai cantieri e ai conseguenti esiti, trattandosi di normativa di carattere generale applicabile ad ogni intervento pubblico, inclusi quelli inseriti nel PIS in quanto aventi carattere strategico. Si dà indicazione altresì che i controlli inerenti alle suddette fasi vengano ad essere governati da uno o più protocolli di intesa tra Soggetto aggiudicatore, Concessionario o Contraente generale e Prefettura competente - UTG (d'ora in poi denominata semplicemente Prefettura) individuata quale Autorità di sicurezza di riferimento. Con riguardo al monitoraggio della manodopera, si procederà all'istituzione di un apposito tavolo presso la Prefettura con il coinvolgimento delle OO.SS. degli edili – cui andrà estesa, limitatamente a tale impegno, la sottoscrizione degli accordi – nonché del rappresentante dell'Ispettorato del lavoro.

Infine, si dispone che il Concessionario o il Contraente generale invii, con cadenza periodica (di norma trimestrale), un resoconto sullo stato di attuazione delle procedure di monitoraggio antimafia, al CCASGO e alla Prefettura, anche in formato elettronico.

2. Con riguardo alla prima fase di controllo, il principale scopo è quello di verificare eventuali ingerenze mafiose nei passaggi di proprietà delle aree interessate dagli espropri. Al riguardo il Soggetto aggiudicatore fornirà alla Prefettura il piano particellare d'esproprio per le conseguenti verifiche in relazione alle quali il CCASGO informa la Direzione nazionale



antimafia ai fini degli eventuali aspetti di interesse e l'adozione delle eventuali misure di competenza. Resta inteso che la Prefettura effettuerà le proprie verifiche sugli attuali intestatari delle diverse unità catastali sulla base della documentazione fornita, anche in formato elettronico, dal Soggetto aggiudicatore e/o dal Concessionario o Contraente generale. Ai fini di una trasparenza delle procedure abilitative, l'Autorità espropriante indicherà alla Prefettura i criteri di massima a cui intende parametrare la misura dell'indennizzo, impegnandosi a segnalare alla stessa Prefettura eventuali circostanze, legate all'andamento del mercato immobiliare o ad altri fattori, che in sede di negoziazione possono giustificare lo scostamento dai predetti criteri, fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria di eventuali fatti di reato che riguardino o siano intervenuti nel corso delle suddette attività espropriative. In tal modo, si verrà a definire un percorso collaborativo rivolto ad intercettare elementi sintomatici di infiltrazione mafiosa. La Prefettura potrà avvalersi, a fini consulenziali, della collaborazione della competente Agenzia del Territorio, rimanendo escluso che tale coinvolgimento possa dar luogo a forme improprie di validazione della misura dell'indennizzo.

3. Con riguardo alla seconda fase di controllo, si precisa che l'informazione antimafia di cui all'articolo 10 del d.P.R. n. 252/1998 rimane lo strumento esclusivo con cui viene rilasciata la documentazione antimafia nei confronti di tutti i diversi operatori economici della filiera, qualunque sia l'importo, il valore o il prezzo del contratto, del subappalto, o del subcontratto, ecc. Per il termine filiera e per individuarne l'estensione si fa rinvio alla disposizione recata dall'articolo 6, comma 3, del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217; decreto legge che ha modificato ed integrato la legge 13 agosto 2010, n. 136.

Le informazioni vanno richieste alla Prefettura anche se l'operatore ha sede in altra provincia. La Prefettura, infatti, assume, coerentemente con gli indirizzi finora seguiti dal CCASGO in materia, un ruolo di snodo, svolgendo una funzione di interfaccia con le altre Prefetture e di raccordo informativo, anche nei rapporti con il CCASGO stesso. Sono consentite, qualora l'informazione non venga rilasciata nei termini previsti, la conclusione del contratto o del subcontratto ovvero l'autorizzazione del subappalto (o degli altri strumenti assimilati ex articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i., denominato "codice dei contratti pubblici") a condizione che siano stati acquisiti le comunicazioni di cui all'articolo 3 del citato d.P.R. n. 252/1998, ovvero i certificati camerali di cui all'articolo 6 dello stesso regolamento muniti della dicitura antimafia, nonché le visure storiche.

Gli strumenti contrattuali per tutti gli operatori della filiera dovranno in ogni caso recare: a) una clausola risolutiva espressa attivabile dalla parte in bonis nel caso in cui, successivamente alla stipulazione del contratto o del subcontratto o all'autorizzazione del subappalto, vengano rilasciate informazioni interdittive, cui consegue l'estromissione dell'impresa; b) la previsione che, in caso di estromissione, viene applicata a carico dell'impresa interdetta una penale pecuniaria a titolo di liquidazione forfetaria del danno, salvo il maggior danno, determinata in una misura compresa tra il 5 e il 10% dell'importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto. Le somme discendenti dall'applicazione delle eventuali penali andranno affidate in custodia al Soggetto aggiudicatore per essere versate su un apposito conto corrente fruttifero e, indi, poste a disposizione del Concessionario o del Contraente generale, nei limiti dei costi direttamente o indirettamente sostenuti per la sostituzione del subcontraente o del fornitore. La parte residua delle penali è destinata all'attuazione di misure incrementali della sicurezza antimafia dell'intervento secondo le indicazioni che verranno date dalla Prefettura, sentito il CCASGO.



E' evidente che la richiesta di informazioni antimafia e il relativo flusso informativo che ne discende sottende un'esigenza di governance dei dati inerenti all'intera filiera degli operatori, con conseguente necessità di costituire all'uopo un'Anagrafe degli esecutori, consistente in un data-base (consultabile dalle Forze di polizia ai fini dell'interoperabilità con il sistema informativo di cantiere di cui al punto 4), che dovrà contenere quantomeno le seguenti informazioni essenziali:

- denominazione dell'impresa, della società o dell'operatore individuale;
- assetti societari e manageriali, con indicazione del direttore tecnico dell'impresa, e annotazione di eventuali successive variazioni;
- tipologia dello strumento contrattuale (subappalto, fornitura di beni e servizi, ecc.), con indicazione dell'oggetto della prestazione, dell'importo e della durata;
- annotazione relativa all'eventuale perdita del contratto, subappalto o subcontratto, con sintetica indicazione della connessa motivazione, e all'applicazione della relativa penale pecuniaria;
- indicazione del conto dedicato di cui all'articolo 3 della menzionata legge n. 136/2010 e s.m.i..

Si specifica che l'obbligo istitutivo dell'Anagrafe degli esecutori fa capo al Soggetto aggiudicatore che è legittimato, tuttavia, a delegare la costituzione, la gestione e l'alimentazione di tale piattaforma informatica al Concessionario o al Contraente generale che vi attende sotto la vigilanza del Soggetto aggiudicatore stesso per tutta la durata dei lavori di realizzazione dell'opera.

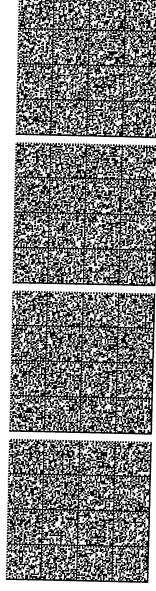
E' chiaro altresì che l'inserimento dei dati anagrafici e il loro aggiornamento in caso di variazione comporta un dovere collaborativo da parte di ogni soggetto della filiera tenuto al relativo conferimento. Si richiama, al riguardo, l'attenzione sulla necessità di prevedere nella *lex specialis* dell'appalto che eventuali omissioni danno luogo, previa contestazione e diffida, all'applicazione di penali pecuniarie e, ove persista l'inottemperanza non altrimenti giustificata, anche alla estromissione dell'operatore colpevolmente inadempiente.

4. Con riguardo alla fase di esecuzione dell'opera pubblica, vengono in evidenza esigenze di sicurezza delle attività di cantiere, nonché di tracciabilità dei mezzi e delle persone legittimate ad accedere nelle aree di lavoro.

In tale ambito, le attività di controllo saranno impiegate sull'applicazione del Piano coordinato di controllo del cantiere (o del subcantiere). A tal fine la Prefettura si avvale del Gruppo interforze e delle Forze di polizia che ne fanno parte.

Più specificamente, ai fini della elaborazione e applicazione del Piano, vengono indicate le seguenti modalità :

- l'appaltatore (ovvero l'impresa subappaltatrice che opera nell'area di cantiere) individua un Referente di cantiere che trasmette con cadenza settimanale, mediante interfaccia web, l'elenco delle attività previste nella settimana successiva (cosiddetto Settimanale di cantiere) alla Prefettura, alle Forze di polizia, alla direzione dei lavori;
- tale Settimanale, redatto dall'appaltatore o da impresa da questi delegata, secondo un modello informatico predisposto dalla Prefettura, contiene ogni utile indicazione con riferimento:



- alla ditta che esegue i lavori (lo stesso appaltatore, ovvero il subappaltatore, gli affidatari e subaffidatari di cui all'articolo 174, comma 2, del Codice dei contratti pubblici);
 - ai mezzi delle suddette imprese o di eventuali altri subcontraenti che eseguono forniture. Si richiamano, in proposito, gli adempimenti previsti dall'articolo 4 della legge n. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei mezzi;
 - ai nominativi dei dipendenti e delle persone che accedono al cantiere per ogni altro motivo. Si richiamano, al riguardo, le disposizioni recate dall'articolo 5 della legge n. 136/2010 e s.m.i., in materia di identificazione degli addetti nei cantieri, nonché le indicazioni contenute a tal proposito nelle linee-guida dettate da questo Comitato per lo svolgimento di EXPO Milano 2015 (pubblicate nella GURI del 19 aprile 2011);
 - il Referente di cantiere deve comunicare ogni variazione che intervenga relativa ai dati inviati;
 - l'Appaltatore ha l'obbligo, tramite il Referente di cantiere, di verificare che i lavori siano eseguiti utilizzando esclusivamente (salvo le variazioni di cui sopra) i mezzi ed il personale segnalati nel Settimanale;
 - il Settimanale è messo a disposizione del Gruppo interforze ai fini degli eventuali accessi disposti ai sensi del d.m. 14 marzo 2003 e del d.P.R. n. 150/2010;
 - la Prefettura, per il tramite delle Forze di polizia, acquisito il Settimanale, provvede a:
 - eseguire le verifiche sui mezzi e sul personale;
 - riscontrare la conformità degli accessi alle aree di cantiere alle indicazioni contenute nel Settimanale;
 - procedere all'analisi incrociata dei dati al fine di evidenziare possibili anomalie, eventualmente richiedendo al Referente di cantiere ogni utile indicazione e/o chiarimento;
 - disporre, ad integrazione delle procedure già previste a tal fine da parte del committente, controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati per la realizzazione dell'opera, da eseguire presso laboratori indicati dal Soggetto aggiudicatore, d'intesa con la Prefettura, con oneri finanziari a carico del Concessionario o Contraente generale. Le specifiche modalità di effettuazione di tali controlli - con riguardo alle attività di prelievo, analisi e stoccaggio dei provini - sono definite nell'ambito dell'apposito protocollo di sicurezza, sulla scorta delle migliori prassi e, in particolare, delle previsioni contenute nel protocollo aggiuntivo sottoscritto il 19 ottobre 2010 tra il Prefetto di Macerata, la Quadrilatero Marche-Umbria SPA e la Società di progetto "Val di Chienti SCPA".
 - Resta fermo che le attività a carico del Referente di cantiere, relativamente al Settimanale, non sono da intendersi in alcun modo sostitutive delle attribuzioni facenti capo al direttore dei lavori, né determinano alcuna attenuazione delle responsabilità connesse a dette incombenze.
 - Si precisa che il sistema informativo che concerne la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati contenuti nel Settimanale di cantiere deve essere conforme a specifiche tecniche che ne consentano l'interoperabilità con l'Anagrafe degli esecutori, venendo a costituire, con quest'ultima, un unico ambiente informativo (Banca Dati).
5. I doveri collaborativi degli operatori economici della filiera riguardano anche la fase di cantierizzazione. Nei protocolli seguiti dal CCASGO si prevede che il Concessionario o Contraente generale (o figura equivalente) assuma l'obbligo, e lo trasmetta ai suoi diretti e



indiretti aventi causa, di organizzare le attività di cantiere secondo modalità atte a prevenire il pericolo di ingerenza della criminalità organizzata esercitata attraverso richieste di danaro, offerte di protezione, imposizione di ditte o di servizi di guardia, ecc, siano o meno contrassegnate dall'uso di minaccia o violenza.

Il protocollo di sicurezza dovrà, pertanto, contenere apposite previsioni in tal senso specificando che tali fatti vanno immediatamente portati a conoscenza della Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria.

In considerazione della previsione contenuta nell'articolo 38, comma 1, lettera m-ter, del Codice dei contratti pubblici, come inserita dall'articolo 2 della legge 15 luglio 2009, n. 94 (secondo la quale l'omessa denuncia dei reati di cui agli artt. 317 e 629 Cod. Pen. connotati dall'aggravante del metodo mafioso di cui all'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, da parte dell'operatore economico e delle altre figure soggettive indicate alla lettera b) del predetto articolo 38, è suscettibile di concretizzare una causa di esclusione dalle procedure concorsuali, salvo che non ricorra l'esimente di cui all'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689) dovrà essere specificato nella lettera di invito, e riprodotto nel protocollo di sicurezza, che tale comportamento omissivo dà altresì luogo all'emissione di informazione interdittiva, ai sensi dell'articolo 10 del d.P.R. n. 252/1998 e alla conseguente estromissione del soggetto con applicazione anche della relativa penale pecuniaria.

Inoltre, l'eventuale inosservanza degli obblighi collaborativi in questione è passibile anche di applicazione di penali pecuniarie, diversamente graduate a seconda della gravità dell'infrazione commessa, dell'eventuale reiterazione, del danno conseguente (ad esempio la mancata vigilanza sugli accessi ai cantieri può aver comportato l'ingresso di persone estranee che hanno danneggiato mezzi di lavorazione), ecc.. Andrà comunque specificato che la persistente inosservanza degli obblighi collaborativi in questione, seguita anche dopo contestazione e diffida, in analogia a quanto si è affermato al punto 3, può comportare l'esclusione dell'operatore, concretandosi una forma di grave negligenza.

6. I pagamenti relativi ai contratti, subcontratti e subappalti inerenti all'opera pubblica sono soggetti alle norme su monitoraggio finanziario di cui all'articolo 176, comma 3, lettera e) del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i. Nelle more del completamento della sperimentazione del monitoraggio finanziario di cui a detta norma - avviata dal CIPE con delibera 27 marzo 2008 n. 50, 18 dicembre 2008 n. 107, 13 maggio 2010 n. 4 e 5 maggio 2011 n. 45 - le procedure di tracciamento finanziario dei pagamenti si conformano alle previsioni di cui agli articoli 3 e 6 della legge n. 136/2010 e s.m.i., fermo restando l'assunzione dell'obbligo, da parte di tutti gli operatori coinvolti nella realizzazione dell'opera, di adeguarsi alle direttive che il CIPE formulerà per la fase a regime. Alle stesse procedure di tracciamento andranno altresì soggetti i pagamenti delle indennità di esproprio.

Il Concessionario o Contraente generale si impegna, altresì, a verificare l'inserimento - nei contratti e subcontratti della filiera - della clausola di tracciabilità, nonché ad apporre su tutte le fatture il CUP (Codice Unico di Progetto). Lo stesso obbligo verrà contrattualmente assunto da ogni operatore economico della filiera.

7. Dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'art. 2 della legge n. 136/2010 e s.m.i. i richiami al regolamento di semplificazione approvato con il d.P.R. n. 252/1998, nonché al d.P.R. n. 150/2010 si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel predetto decreto legislativo.

